

CAMERA DEI DEPUTATI N. 29-B

PROPOSTA DI LEGGE

d' iniziativa dei Deputati VIOLA, MUSOTTO, LA SPADA, BERTINELLI
e BOTTONELLI

APPROVATA DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

nella seduta del 25 novembre 1954

**MODIFICATA DALLA I COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI DELLA PRESI-
DENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

nella seduta del 23 marzo 1955 (Stampato n. 839)

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 28 marzo 1955*

TESTO

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Estensione di benefici di natura combattentistica a favore del personale dipendente dagli Istituti e dagli Enti di diritto pubblico soggetti a vigilanza o a controllo dello Stato.

ARTICOLO UNICO.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le vigenti disposizioni legislative e regolamentari, che accordano benefici a favore del personale delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici locali e parastatali in possesso di benemerenze di guerra, sono estese ai dipendenti degli Enti pubblici comunque denominati, com-

TESTO

APPROVATO DALLA I COMMISSIONE PERMANENTE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Estensione di benefici di natura combattentistica a favore del personale dipendente da tutti gli Istituti ed Enti di diritto pubblico.

ARTICOLO UNICO.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le vigenti disposizioni legislative e regolamentari, che accordano benefici a favore del personale delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici locali e parastatali in possesso di benemerenze di guerra, sono estese ai dipendenti degli Enti pubblici comunque denominati.

presi gli Enti e gli Istituti soggetti anche alla semplice vigilanza dell'Amministrazione statale, secondo gli ordinamenti dei medesimi.

Tali enti apporteranno ai loro regolamenti le integrazioni necessarie per l'estensione dei benefici anzidetti al proprio personale ex combattente, tenuto conto dei rispettivi ordinamenti e delle caratteristiche dei singoli rapporti d'impiego o di lavoro.

Le norme integrative di cui ai precedenti commi saranno approvate con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro per il tesoro.